

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **389/2006** (ECLI:IT:COST:2006:389)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **BILE** - Redattore: **GALLO F.**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **08/11/2006**

Deposito del **21/11/2006**; Pubblicazione in G. U. **29/11/2006**

Norme impugnate: Art. 20 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25/03/2006 (disegno di legge n. 1098-704-809).

Massime: **30790**

Atti decisi: **ric. 51/2006**

## ORDINANZA N. 389 ANNO 2006

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge n. 1098-704-809), recante «Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie», promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1° aprile 2006, depositato in cancelleria l'11 aprile 2006 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2006.

*Udito* nella camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il Giudice relatore Franco Gallo.

*Ritenuto* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 1° aprile 2006 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 11 aprile, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della delibera legislativa approvata

dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge nn. 1098-704-809), recante «Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie», in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

che il ricorrente sostiene che la norma impugnata, stabilendo che «le procedure di rendicontazione amministrativa e dei relativi controlli afferenti le gestioni di spesa delegata anteriori all'entrata in vigore della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si intendono espletate, fatte salve quelle derivanti dalle osservazioni già mosse in sede di controllo che devono concludersi entro il 31 dicembre 2006», si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., perché prevedrebbe - in violazione del principio per cui «chiunque abbia la materiale disponibilità di fondi pubblici, erogabili per la spesa di sua competenza», deve dare la dimostrazione dell'utilizzazione delle somme prelevate e della loro effettiva destinazione e finalità istituzionale - un «sostanziale esonero dall'obbligo di esibizione della documentazione giustificativa delle spese effettuate da parte di tutti i funzionari delegati»;

che inoltre, a detta dello stesso ricorrente, la norma impugnata, consentendo l'«uso di risorse pubbliche per spese arbitrariamente disposte per fini diversi» ed «esonero altresì il funzionario delegato dall'obbligo di ripianare il danno prodotto», potrebbe essere fonte di un eventuale danno all'erario regionale;

che la delibera legislativa approvata il 25 marzo 2006 è stata promulgata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 16, con omissione della norma impugnata.

*Considerato* che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 marzo 2006 (disegno di legge nn. 1098-704-809), recante «Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie», in riferimento all'art. 97 della Costituzione;

che, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 aprile 2006, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (sentenza n. 351 del 2003; v. altresì, *ex multis*, ordinanze nn. 358, 330, 231, 204, 171 e 147 del 2006);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

Franco BILE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*